

TI_GERICHTE 15.2000.85 vom 7. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.85

FR: TI_GERICHTE 15.2000.85 du 7 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.85 del 7 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Nel caso in esame l'UEF di Bellinzona ha riconosciuto all'escussa, a titolo di canone locatizio, l'importo mensile di fr. 600.--, stabilito da questa Camera con decisione 10 agosto 1999, con la quale si invitava la ricorrente a ridurre le spese di locazione. Dando seguito a tale invito l'escussa ha effettivamente ridotto le spese di locazione da fr. 1'120.-- a fr. 830.--, spese di riscaldamento comprese. Con il ricorso che qui ci occupa la ricorrente postula il riconoscimento del canone di locazione effettivo in luogo dell'importo di fr. 600.-- riconosciuto dall'UEF di Bellinzona, evidenziando l'impossibilità di reperire attualmente a Bellinzona un alloggio sostitutivo ad un prezzo inferiore agli 800.-- franchi oltre le spese. Orbene, l'escussa ha dato prova di impegno nel ridurre le spese di locazione, lasciando un appartamento di fr. 1'120.-- per uno di fr. 830.--, spese comprese. Siffatto comportamento merita di essere apprezzato, tanto più che nel frattempo i canoni locatizi hanno subito un incremento riconducibile alla somma di almeno due fattori: la diminuzione degli appartamenti sfitti e l'aumento del tasso ipotecario. Di conseguenza

viene riconosciuto a titolo di canone locatizio l'importo mensile di fr. 830.--.

E. 3

Ne consegue l'accoglimento del gravame. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 19 LPR pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.